



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **58** del **26/03/2019**

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO 2019 - 2021.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20:00** nella Sala comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la **GIUNTA MUNICIPALE**.

Sono intervenuti i Signori:

MUCCHI RUGGERO
APUZZO VITO
FONDRIEST DIEGO
GIRARDI MASSIMILIANO
MARCHESOTTI CRISTINA
PATERNOSTER ANDREA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente	Assente
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-

Assiste il Signor Segretario comunale dott. Remo Sommavilla

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il arch. Ruggero Mucchi nella sua qualità di Sindaco, il quale, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO 2019 - 2021.

RELAZIONE:

L'articolo 10 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L stabilisce che l'organo esecutivo dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio comunale, definisce il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che "gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge." Lo stesso articolo nel recepire taluni articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento, non ha inserito l'art. 169 di tale decreto che disciplina il Piano esecutivo di gestione.

Il comma 1 dell'art. 54 della citata legge provinciale prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale". Valgono le disposizioni contenute nel principio contabile concernente la programmazione di bilancio – punto 10 – inerenti il Piano Esecutivo di Gestione.

Va anche ricordato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Il PEG rappresenta lo strumento con il quale la Giunta comunale definisce le azioni e gli obiettivi necessari ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. In tal modo viene riaffermato il principio di separazione tra i compiti e le responsabilità di indirizzo, spettanti agli organi politici e la gestione amministrativa che spetta invece ai dirigenti; principio che è ribadito dall'art. 36 comma 1, del DPGR 19/5/1999 n. 3/L nel quale, fra l'altro, si afferma che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Con il PEG viene data attuazione a tale principio nel momento in cui ai Responsabili di Servizio vengono affidate le risorse finanziarie necessarie anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati, risorse che saranno utilizzate mediante determinazioni comportanti impegno di spesa.

Il PEG rappresenta lo strumento con il quale la Giunta comunale definisce le azioni, gli obiettivi e le attività necessarie ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. Alla Giunta e al Consiglio rimane la competenza ad adottare atti gestionali e di spesa, mediante apposite deliberazioni, qualora la normativa lo preveda espressamente, oltre al potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel PEG. Inoltre, la Giunta comunale con l'approvazione del PEG può

riservarsi la competenza a deliberare, assumendo i conseguenti impegni di spesa, su determinate materie o specifici atti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del D.P.Reg 1 febbraio 2005, n. 2/L..

L'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai Responsabili dei Servizi avviene tramite il PEG sia individuando in corrispondenza di ogni Missione e Programma di bilancio il relativo Centro di responsabilità, sia mediante l'articolazione dei macroaggregati di spesa che delle categorie di entrata in capitoli i quali a loro volta vengono assegnati ai Responsabili di Procedura che possono differire dal Centro di Responsabilità cui è assegnato il Programma di bilancio di riferimento del capitolo. In tal caso, a prevalere è il Responsabile di Procedura al quale è assegnato il singolo capitolo.

I Centri di Responsabilità equivalgono alle unità organizzative denominate Servizi nel Regolamento Organico del Personale. Qualora determinati capitoli di spesa siano riservati alle deliberazioni della Giunta comunale, il Responsabile di Procedura indicato fa riferimento a tale organo mentre il Centro di Responsabilità all'area cui compete l'istruttoria dei provvedimenti e l'assunzione degli atti conseguenti alla deliberazione.

Ai Centri di responsabilità e ai Responsabili di Servizio preposti agli stessi, vengono pure attribuiti gli obiettivi gestionali con indicate le azioni e gli interventi necessari per il loro raggiungimento, i risultati attesi ed eventuali indicatori di misurazione dei risultati stessi. Gli obiettivi gestionali sono coerenti con i programmi illustrati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

La Giunta Comunale con delibera n. 14 del 26 gennaio 2016 ha disposto delle nuove modalità per l'assunzione e l'impegno di spese relative ad acquisti di modesta entità e di carattere variabile.. Gli ordinativi di spesa e le liquidazioni di tali spese competono al Responsabile di Procedura secondo quanto previsto per il capitolo di spesa di riferimento.

Con deliberazione n.7 di data 26 marzo 2019, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021, per cui è ora possibile procedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione.

Con la definizione del Piano Esecutivo di Gestione vengono affidate le risorse ai Responsabili di servizio, in base alle previsioni economico - finanziarie del Bilancio e in base alle competenze loro affidate dalla Statuto comunale, dal Regolamento di contabilità e dalla organizzazione interna disposta con deliberazioni della Giunta comunale:

- *n. 47 del 27 marzo 2001. Ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L "Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento del personale nei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige", l'Amministrazione ha provveduto ad individuare gli atti amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei Servizi e quelli che invece rimangono di competenza della Giunta comunale o di altri Organi;*
- *con successiva deliberazione del 30 marzo 2005, n. 61, la Giunta Comunale ha apportato delle modifiche alla propria precedente delibera n. 47/2001 in relazione all'opportunità di ripartire diversamente alcune competenze fra il servizio tecnico Lavori Pubblici ed il servizio tecnico Edilizia ed Urbanistica;*

Udita la relazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera n. 7 del 26 marzo 2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 – 2021, con i relativi allegati;

Richiamato il provvedimento del 28 gennaio 2019, n. 2265 di prot. con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili dei servizi per l'esercizio 2019, ai quali sono attribuite per lo specifico settore di competenza, le funzioni contenute negli atti di indirizzo e quelle previste dallo Statuto comunale e dall'art. 219 del Regolamento organico del personale dipendente;

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nei documenti di programmazione;

Ravvisata la necessità di procedere celermente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 - 2021, unicamente per la parte finanziaria, strumento idoneo a consentire un rigoroso e regolare avvio delle procedure volte al funzionamento dei servizi comunali essenziali;

Precisato che per alcune tipologie di spesa, caratterizzate da elementi di particolare discrezionalità e/o per le quali la descrizione del capitolo di PEG non risulta esaustiva, viene disposto che le determinazioni di spesa siano adottate dal responsabile di Servizio, previa deliberazione di indirizzo da parte degli Organi comunali competenti, salvo che la spesa non derivi da disposizioni normative o regolamentari, da altro documento programmatico o da altri specifici provvedimenti deliberativi;

Vista ed esaminata la proposta di Piano Esecutivo di Gestione finanziario, presentato ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 18 del 22 marzo 2001, modificato con delibere consiliari n. 19 dd. 03 aprile 2007 e n. 26 del 27 giugno 2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2019 – 2021, come rappresentato dal documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato n.1), con cui vengono affidati gli obiettivi, le risorse finanziarie e strumentali ai responsabili dei Servizi;
2. Di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G.:
 - a) la responsabilità di tipo economico al Funzionario responsabile del centro di Responsabilità (C/R) a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione degli atti di gestione che non siano affidati ad altro soggetto gestore

- b) la responsabilità di tipo finanziario e procedimentale al Funzionario responsabile del centro gestore (Responsabile di Procedura- R/P), in quanto legata allo svolgimento delle attività di supporto, compresa l'adozione degli atti di gestione
3. Di assegnare, secondo i criteri risultanti dal P.E.G., le dotazioni relative ai residui elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario – Ufficio Ragioneria;
 4. Di approvare, in base a quanto disposto con propria deliberazione n. 326 del 29 dicembre 2016 in merito alle nuove modalità operative per l'assunzione e l'impegno di spese di modesta entità e di carattere corrente e variabile necessarie per l'ordinario funzionamento dell'ente, un prospetto nel quale sono individuati i vari capitoli di spesa corrente e definite le somme destinate ad essere utilizzate per tali finalità. (Allegato n. 2), dando atto che gli ordinativi di spesa e la successiva liquidazione compete al Centro di Responsabilità secondo quanto previsto per il capitolo di spesa di riferimento;
 5. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

N. 58 Registro Delibere

IL SINDACO
arch. Ruggero Mucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Remo Sommavilla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.